

Tribunale di Siracusa. Per il giudice è necessaria l'assistenza tecnica

Accordo non omologabile senza un legale

L'**accordo conciliativo** stipulato all'esito di un procedimento di **mediazione** per la definizione di una lite in materia di locazione non può essere omologato dal presidente del tribunale se entrambe le parti non sono state assistite da un **avvocato**. Sono le conclusioni cui giunge con un breve decreto del 12 ottobre 2016 il presidente del **Tribunale di Siracusa** che respinge la richiesta di omologazione di un accordo stipulato in mediazione.

Nel caso in esame, all'esito di una procedura di mediazione in materia di locazione (che costituisce materia di condizione di procedibilità ex lege) le parti pervenivano a una conciliazione i cui patti rimanevano inadempiti dalla parte locataria che aveva partecipato alla mediazione (diversamente dal locatore) senza l'assistenza legale. Il presidente nel rilevare tale mancata assistenza ha ritenuto (senza una specifica motivazione) che la presenza dell'avvocato per entrambe le parti debba essere ritenuta necessaria al fine dell'omologazione.

Al riguardo occorre ricordare che con la riforma del 2013 è stato previsto che l'accordo stipulato in mediazione può acquistare efficacia esecutiva purché tutte le parti siano assistite dal legale e con la sottoscrizione di questi ultimi che «attestano e certificano la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico»; la norma prevede poi che «in tutti gli altri casi l'accordo allegato al verbale è omologato, su istanza di parte, con decreto del presidente del tribunale, previo accertamento della regolarità formale e del rispetto delle norme imperative e dell'ordine pubblico» (articolo 12, Dlgs 28/2010).

Sinora non risultano ulteriori precedenti giurisprudenziali sulla questione interpretativa, ma la dottrina non sembra concorde circa la possibilità di omologare l'accordo conciliativo se tutte le parti non sono state assistite in quella sede da un avvocato.

La dottrina infatti si interroga tuttora circa il rilievo in sede di omologazione delle regole procedurali della mediazione ed in particolare della necessaria assistenza legale al fine dell'ottenimento dell'exequatur.

Il dettato normativo sul punto non è chiaro ed in linea di massima sono due le posizioni espresse. Seguendo una prima tesi – in una prospettiva costituzionalmente orientata – si ritiene che l'obbligo di assistenza legale in mediazione possa ritenersi vigente esclusivamente nelle ipotesi di cosiddetta mediazione obbligatoria (ivi compresa quella disposta dal giudice), ma non nelle ipotesi di mediazione facoltativa (tesi fatta propria anche dal ministero della Giustizia con la circolare interpretativa del 27 novembre 2013) e da ciò sembrerebbe conseguire anche l'obbligo della stessa ai fini dell'omologazione. La seconda tesi invece ne esclude il condizionamento ritenendo che pur se l'assistenza legale è sempre necessaria la stessa non si ripercuote mai sull'accordo e, quindi, non può determinare una irregolarità che ne impedisca la sua omologazione.